

Un antico convento di proprietà comunale rientra nei beni demaniali

Scritto da Interdata Cuzzola | 27/10/2020

Un antico convento risalente ai primi decenni del XV secolo è inquadrabile come bene demaniale, appartenente al demanio eventuale e artificiale dell'Ente comunale, in virtù del combinato disposto degli artt. 822, comma 2, e 824, comma 1, c.c. e della presunzione contenuta nell'art. 12, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004): è quanto evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella recente sent. 20 ottobre 2020, n. 1485.

Infatti, secondo gli artt. 822, comma 2, e 824, comma 1, c.c., fanno parte del demanio pubblico e sono soggetti al relativo regime *"gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia"*, se appartenenti ai Comuni (come nel caso specifico oggetto della sentenza).

Inoltre, l'interesse culturale del bene deriva dalle previsioni di cui al citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale:

- all'art. 10, comma 1, definisce beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, gli altri enti pubblici territoriali che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
- all'art. 12, comma 1, prevede che *"le cose indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2"*;
- all'art. 12, comma 2, chiarisce che *"i competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione"*.

Sulla base dell'art. 12, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, è possibile presumere la sussistenza di un interesse culturale in relazione ai beni immobili appartenenti agli enti locali, opera di autore non più vivente e realizzati almeno settant'anni prima, fino all'esito della eventuale verifica effettuata dai competenti organi ministeriali.